

CONVENZIONE

tra

La Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (di seguito FIDIR), con sede in Via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma, rappresentata dal Presidente pro tempore Marco Borzacchini, domiciliato per la carica presso la sede della FIDIR

e

la Federazione Italiana Danza Sportiva (di seguito FIDS), con sede c/o Stadio Olimpico - Curva Sud - 00135 Roma, rappresentata dal Presidente pro tempore Michele Barbone, domiciliato per la carica presso la sede della FIDS.

PREMESSO CHE

- la FIDIR, riconosciuta in data 22 febbraio 2009 dal Comitato Italiano Paralimpico quale "Federazione Sportiva Paralimpica", ha tra i suoi compiti istituzionali quello di promuovere e disciplinare la pratica sportiva rivolta alle persone con disabilità intellettiva e relazionale e le attività ad essa connesse, agendo in tale veste quale rappresentante della specifica disabilità, in analogia con quanto previsto dall'International Paralympic Committee per gli IOSDs (International Organizations of Sports for the Disabled);
- la Giunta Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico nella riunione del 23 marzo 2017 ha riconosciuto alla FIDIR la competenza esclusiva per la promozione, organizzazione, disciplina e diffusione della pratica sportiva per atleti con disabilità intellettivo relazionale, ad esclusione della attività rientranti nei programmi dei Giochi Paralimpici che prevedono la partecipazione di atleti con disabilità intellettivo relazionale;
- le federazioni internazionali alle quali la FIDIR aderisce non prevedono nei propri programmi sportivi la disciplina della danza sportiva;
- la FIDS parimenti riconosciuta in data dal Comitato Italiano Paralimpico quale "Disciplina Sportiva Paralimpica", ha tra i suoi scopi istituzionali quello di promuovere, organizzare e disciplinare l'attività della danza sportiva per persone disabili ed è l'organismo di rappresentanza nazionale della "danza sportiva paralimpica" nei confronti della World Para Dance Sport e come tale applica le disposizioni dell'ordinamento paralimpico internazionale che non prevedono l'accesso alle competizioni degli atleti con disabilità intellettiva,

La FIDIR e la FIDS convengono quanto segue:



1. Ambiti di attività

- La FISDIR, in conformità a quanto previsto all'art. 4 comma 1 lettera d) del proprio Statuto e alle su richiamate disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, al fine di promuovere la disciplina della danza sportiva tra le persone con disabilità intellettivo relazionale, delega la gestione della predetta attività alla FIDS.
- La delega concessa non configura in ogni caso alcuna responsabilità dal parte della FISDIR per tutto quanto posto in essere dalla FIDS nella gestione della propria attività.
- La FIDS si impegna a favorire la partecipazione degli atleti con disabilità intellettivo relazionale alle proprie attività territoriali, nazionali e internazionali, ove questi siano ammessi secondo i propri regolamenti.
- La FIDS fornirà annualmente alla FISDIR tutti i dati sull'attività svolta.
- Qualora la disciplina della danza sportiva rientri successivamente nei programmi delle Federazioni internazionali alle quali la FISDIR aderisce, la FIDS è tenuta a fornire alla FISDIR la rappresentativa nazionale previo tesseramento alla FISDIR di tutti i componenti la stessa.

2. Affiliazioni e tesseramento

- L'affiliazione ed il tesseramento alla FISDIR ed alla FIDS ai fini della partecipazione degli atleti disabili intellettivi relazionali ai programmi sportivi delle due federazioni, rimangono separati e distinti. Di conseguenza è prevista la doppia affiliazione delle società e il doppio tesseramento dell'atleta per partecipare ai rispettivi programmi sportivi della FISDIR e della FIDS.
- Ai fini della tutela sanitaria degli atleti con disabilità intellettiva relazionale, la FIDS prende atto delle norme emanate dalla FISDIR, impegnandosi a recepirle nei propri regolamenti.
- La FISDIR, quale ente certificatore, fornirà alla FIDS ogni utile assistenza nella classificazione internazionale degli atleti con disabilità intellettivo relazionale ove questa sia richiesta.

3. Promozione delle attività

- La FISDIR e la FIDS concordano sulla necessità di contribuire insieme allo sviluppo della cultura sportiva tra le persone con disabilità intellettivo relazionale. A tal fine si impegnano a diffondere le rispettive attività attraverso i propri canali istituzionali.
- La FISDIR e la FIDS concordano altresì sulla necessità di correlarsi nelle aree di ricerca applicata alla pratica sportiva, al fine di sviluppare insieme ogni utile sperimentazione a favore dei soggetti con disabilità intellettivo relazionale.

4. Formazione dei quadri tecnici


- La formazione tecnica della disciplina della danza sportiva è affidata alla FIDS che integrerà i propri percorsi formativi con contenuti specifici sulla disabilità intellettivo relazionale forniti dalla FISDIR.
- Resta inteso che la FIDS ha autonoma competenza sulla definizione dei percorsi formativi e sulle relative qualifiche da attribuire ai propri quadri tecnici di disciplina.



5. Durata

Il presente protocollo d'intesa ha validità dalla sua data di sottoscrizione al 31.12.2017 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, fino alla fine del quadriennio 2017/2020.

ROMA , 25/05/2017


Il Presidente FSDIR
Marco Borzacchini


Il Presidente FIDS
Michele Barbone